LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 61

Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi lavorati esteri

I tabacchi importati dall'estero in conformita' dell'art. 54 sono soggetti, per la detenzione, il deposito, il trasporto, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento del diritto di monopolio.

La bolletta e' valida:

1° per un mese dalla data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di 5 ettogrammi;

2° per sei mesi dalla data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Seconda — Monopolio del tabacco
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-61-detenzione-deposito-e-trasporto-di-tabacchi-lavorati-esteri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it